


C.A.A.T.
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

**REGOLAMENTAZIONE DA APPLICARE IN CASO DI DANNO AI BENI DI PROPRIETA'
DEI CONDUTTORI (aggiornamento).**

1. Qualora si riscontri un danno a beni di proprietà di un Conduttore, la cui responsabilità possa apparentemente ascriversi a CAAT, il Conduttore deve darne **comunicazione formale all'Ufficio Tecnico CAAT il giorno stesso** del rinvenimento del danno mediante breve descrizione – con precisa individuazione del luogo – dell'accaduto.
2. L'Ufficio Tecnico CAAT procederà direttamente o per il tramite degli Organi di Vigilanza del Centro a verificare l'accaduto e a prendere visione del danno. Il Conduttore si rende a tal fine del tutto disponibile a consentire la verifica. La messa in atto della procedura di verifica e, del pari, il compimento e/o la redazione di stime e/o perizie (direttamente o per il tramite del proprio assicuratore) anche descritte ai punti che seguono non comporterà in alcun modo da parte di CAAT riconoscimento in ordine alla responsabilità del danno.
3. Il Conduttore dovrà quindi procedere ad elencare con precisione i singoli danni subiti e ad effettuare, sempre per iscritto, una richiesta di risarcimento a tal riguardo allegando idonee pezze giustificative atte a documentare i danni patiti (ad es. le fatture originarie di acquisto dei beni danneggiati che si preveda di riparare o sostituire nonché le riparazioni o sostituzioni preventivate, il tutto rispetto a componenti/prodotti di pari prezzo e tipologia). La stima e la valutazione degli interventi andrà fatta in contraddittorio con CAAT/l'assicuratore da questi demandato dimodoché il Conduttore dovrà consentire a CAAT e/o al suo assicuratore di periziare i beni **prima** di procedere alla riparazione e/o sostituzione. In caso di indifferibile urgenza occorrerà a carico del Conduttore l'esecuzione di previa stima e relazione – con ampia documentazione fotografica e conservazione dei pezzi sostituiti – ad opera di soggetto provvisto di specifica competenza previamente concordato con CAAT.
In ogni caso, per richieste di risarcimento riguardanti merci oggetto di vendita presso gli spazi condotti, qualsiasi iniziativa relativa alle stesse (vendita, smaltimento etc.) dovrà essere previamente concordata con CAAT, pena la perdita del diritto a ogni ristoro.
4. Il CAAT procederà a trasmettere immediatamente la pratica al proprio assicuratore per la verifica dell'accaduto.



C.A.A.T.
CENTRO AGRO ALIMENTARE TORINO

5. Nell'ipotesi in cui si riscontrasse una responsabilità da parte di CAAT e vi fosse accordo sull'entità degli interventi effettuati e/o da effettuare e sulla relativa valutazione economica, CAAT procederà a liquidare il danno -qualora sotto franchigia- entro tre mesi dalla presentazione delle documentazioni giustificative.

Relativamente alle sostituzioni, le fatture dovranno risultare dettagliate, saldate e riportare con precisione marca, tipo di prodotto, modello, numero di matricola o altro numero identificativo e caratteristiche tecniche. Qualora per le caratteristiche tecniche ciò non fosse possibile, occorrerà alternativamente allegare fotocopia del macchinario che ne compia la descrizione. Da ultimo dovrà essere allegata copia del libro cespiti del Conduttore da cui risulti l'ammortamento residuo del bene oggetto di contenzioso.

Relativamente alle riparazioni -oltre a quanto sopra indicato, se applicabile- la documentazione dovrà contenere precisa indicazione di tipologia e modalità dell'intervento, con distinta specificazione e quantificazione di manodopera e materiali utilizzati.

6. Qualora il danno risultasse sopra franchigia spetterà all'Assicurazione del Centro procedere con l'*iter* di verifica e l'eventuale liquidazione del danno.
7. Ai fini dell'eventuale risarcimento non potranno essere prese in considerazione richieste per le quali si sia proceduto con modalità diverse dalla procedura testè precisata, da ritenersi essenziale e inderogabile salva espressa e previa autorizzazione scritta da parte di CAAT.

Il Direttore

Dott. Massimo Busi